

STATUTO

TITOLO I

L'Associazione in generale

ARTICOLO 1

Costituzione

È costituita fra coloro che aderiscono al presente Statuto un'Associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE LA MONGOLFIERA".

ARTICOLO 2

Scopo

L'Associazione, apartitica e apolitica, non ha fine di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

- diffondere la conoscenza delle lingue, delle culture e delle letterature straniere nonché della cultura musicale, in particolare ma non esclusivamente nei confronti dei bambini e dei ragazzi in età pre-scolare e scolare e degli anziani
- ampliare la conoscenza delle lingue, delle culture e delle letterature straniere nonché della cultura musicale attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali nel campo delle lingue, delle culture e delle letterature straniere nonché della cultura musicale affinché sappiano trasmetterne l'amore e l'interesse per il loro apprendimento e la loro conoscenza

ARTICOLO 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

Sede

L'Associazione ha la propria sede in Corsico (MI) e potrà essere trasferita altrove per decisione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire altre sedi o uffici in relazione alle

necessità dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Svolgimento dell'attività

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione svolgerà la propria attività principalmente, ma non esclusivamente, mediante:

- l'organizzazione di corsi a favore dei soggetti indicati all'art. 3 finalizzati all'insegnamento, anche in combinazione fra di loro, degli argomenti la cui conoscenza l'Associazione intende divulgare
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti ed operatori sociali atti a prepararli all'insegnamento ed alla trasmissione dell'interesse per i medesimi argomenti
- l'organizzazione di incontri di aggregazione e confronto aventi a tema gli scopi perseguiti dall'Associazione
- l'organizzazione di eventi ludici a favore di bambini e ragazzi in età pre-scolare e scolare imperniati sui temi sviluppati dall'Associazione.

TITOLO II

I Soci dell'Associazione

ARTICOLO 6

Soci dell'Associazione

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I Soci si distinguono in Soci effettivi e Soci onorari.

Sono Soci effettivi le persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati Soci

onorari coloro che si sono distinti per il particolare impegno profuso a sostegno dell'Associazione e della realizzazione dei suoi fini istituzionali.

ARTICOLO 7

Ammissione di nuovi Soci

L'ammissione di nuovi Soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, controfirmata da almeno cinque Soci, contenente l'impegno ad accettare e rispettare le norme del presente statuto.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato, che potrà ricorrere contro la decisione al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 8

Intrasmissibilità della qualifica di Socio

La qualifica di Socio è personale e non si può trasmettere ad alcun titolo, se non a causa di morte.

ARTICOLO 9

Quota annuale

I Soci effettivi pagano una quota annuale che sarà fissata dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio finanziario. La quota annuale non è nè rivalutabile nè rimborsabile.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di Socio

Perdono di diritto la qualifica di Socio effettivo i Soci che daranno le dimissioni. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale nell'anno finanziario di riferimento, o comunque entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà in casi gravi, quali a titolo meramente esemplificativo comportamenti lesivi dell'Associazione e delle sue finalità o il mancato rispetto delle norme statutarie, deliberare l'esclusione del Socio. L'interessato dovrà essere previamente convocato per avere la possibilità di

giustificarsi in relazione agli addebiti contestati.

La decisione del Consiglio Direttivo sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata e questi potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

ARTICOLO 11

Gli organi dell'Associazione

Gli organi preposti al funzionamento dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea generale dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. i Direttori
- d. il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 12

L'Assemblea generale

L'Assemblea generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta da inviare, anche a mezzo telefax o telegramma o e-mail, almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione; l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, e l'ora stabiliti per l'Assemblea e l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale, e potrà inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i Soci effettivi maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali, purchè iscritti da almeno tre mesi; ogni Socio ha diritto a un voto.

ARTICOLO 13

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza anche del Vice-Presidente la riunione è presieduta da uno degli intervenuti designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ne accerta la validità costitutiva.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; i Soci non possono farsi rappresentare. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo l'Assemblea può essere riconvocata entro i trenta giorni successivi ed è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'indicazione del luogo della data e dell'ora per la seconda convocazione può essere contenuta nel medesimo avviso che convoca la prima riunione.

L'Assemblea approva il rendiconto annuale, nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere contestate, entro i cinque giorni successivi alla data in cui sono state adottate, con istanza scritta e motivata indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, purchè assenti all'Assemblea o, se presenti, risulti il loro voto contrario alla deliberazione contestata; il Presidente riunirà senza indugio il Collegio dei Probiviri, che deciderà ai sensi dell'articolo 16 e riferirà al Presidente del Consiglio Direttivo anche per l'eventuale riconvocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 a 7 membri eletti

dall'Assemblea che ne determina il numero; possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo unicamente i Soci effettivi maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni; alla scadenza del triennio i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'appartenenza al Consiglio stesso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni.

Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, quest'ultimo potrà provvedere alla sua sostituzione per cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nel corso della prima Assemblea utile; il nuovo Consigliere decadrà con quelli già in carica. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si considera decaduto ed il Presidente del Collegio dei Probiviri deve senza indugio convocare l'Assemblea generale affinché provveda a nominare un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

ARTICOLO 15

Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni derivanti dalla legge o dallo Statuto sociale. Il Consiglio Direttivo assume le decisioni sulle iniziative da intraprendere e sui criteri da seguire per il conseguimento e gli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione, in particolare:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone modalità e responsabilità e controllandone l'esecuzione
- decide gli investimenti patrimoniali
- stabilisce l'importo delle quote di associazione per ogni esercizio finanziario
- delibera l'ammissione di nuovi Soci o l'esclusione a norma dell'art. 10

- decide le attività e le iniziative dell'Associazione
- approva i progetti di rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea generale dei Soci
- stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi fissandone le relative modalità
- nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati e collaboratori, assumendo ogni provvedimento riguardante il personale dipendente e non
- nomina i Direttori
- conferisce e revoca procure

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo e, nei casi di particolare urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

ARTICOLO 16

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due componenti e comunque almeno due volte in ogni esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente; qualora manchi anche quest'ultimo la presidenza è assunta dal più anziano di età fra i Consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dagli intervenuti

Il Consigliere che nel corso di un esercizio sociale, senza giustificato motivo, non parteciperà a tre riunioni del Consiglio Direttivo decadrà dal suo ufficio.

ARTICOLO 17

I Direttori

Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendoli anche fra i propri membri, da uno a tre Direttori che, anche disgiuntamente fra di loro in base ai poteri loro conferiti all'atto della nomina, curano l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e l'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché operano in ogni altro settore a cui fossero stati delegati dal Consiglio medesimo.

I Direttori devono essere Soci dell'Associazione e durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati; essi rispondono del proprio operato al Consiglio Direttivo che li può in ogni momento revocare.

I Direttori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e, qualora non ne facciano parte, non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di quest'ultimo; esso eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'Associazione.

L'Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio che dovrà avere requisiti di esperienza nell'ambito dell'Associazione e potrà essere scelto anche fra i Soci aderenti.

Il Collegio agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente dai Soci o da organi dell'Associazione per dirimere qualunque controversia.

Le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

Se viene meno un membro del Collegio dei Probiviri, i membri ancora in carica provvedono alla sua sostituzione mediante cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla prima occasione utile; il Proboviro cooptato durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio. Se viene meno il Presidente del Collegio, al suo posto subentra il Proboviro più anziano di età.

Qualora il numero dei Soci effettivi maggiorenni sia inferiore a 100, l'Assemblea ha la facoltà di nominare, in luogo dell'ordine collegiale, un Proboviro unico con le medesime funzioni e gli stessi poteri attribuiti al Collegio.

TITOLO IV

Patrimonio, entrate e rendiconto

ARTICOLO 19

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione di compone:

- a. dei beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione
- b. di eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale
- c. di eventuali erogazioni, donazioni e liberalità

ARTICOLO 20

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali
- b. dalle contribuzioni volontarie e straordinarie
- c. da qualsiasi altro provento derivante dall'attività sociale

ARTICOLO 21

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dura dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

ARTICOLO 22

Rendiconto annuale

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale il Tesoriere predispose il rendiconto annuale da cui deve risultare l'andamento economico e finanziario della gestione, il risultato

conseguito e la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio. Il rendiconto viene esaminato e ratificato dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'Assemblea Generale per l'approvazione a norma dell'articolo 13.

ARTICOLO 23

Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e del patrimonio

È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

Disposizioni finali

ARTICOLO 24

Divieto di propaganda politica o religiosa

Qualsiasi propaganda politica o religiosa all'interno dell'Associazione è vietata.

ARTICOLO 25

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi degli aventi diritto di voto più uno; l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662; nel rispetto di questi vincoli, la scelta sulla devoluzione del patrimonio è riservata all'Assemblea generale.

In deroga all'articolo 26, la modifica del presente articolo richiede la stessa maggioranza prevista al primo comma per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 26

Modifiche statutarie

Le clausole del presente statuto potranno essere modificate unicamente dall'Assemblea generale convocata a tale scopo.

Salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 25, la deliberazione sarà valida se riporterà il voto favorevole della maggioranza dei Soci effettivi iscritti ed aventi diritto di voto. Le deliberazioni riguardanti la modifica dello scopo dell'Associazione devono essere assunte con la stessa maggioranza prevista al primo comma dell'art. 25.

Il Consiglio Direttivo è abilitato ad apportare al presente Statuto con propria delibera quelle modifiche o integrazioni richieste da norme di legge imperative oppure necessarie per fruire di particolari benefici previsti da disposizioni vigenti, a condizione che non vengano modificati in alcun senso i diritti e gli obblighi soggettivi propri di ciascuna categoria di Soci. Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo devono essere ratificate dalla prima Assemblea utile.

ARTICOLO 27

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.